

Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato

Sull'importanza della fiducia nella democrazia si è pronunciato a più riprese Andrea Ghiringhelli nei suoi editoriali su laRegion (Attenti all'asinocrazia, 7.11.22; La democrazia travisata, 24.11.23, fino al più recente Il governo dei peggiori, 11.4.2024, ecc.). In definitiva **fin tanto che non c'è chiarezza manca la capacità di ragionare collettivamente**. Come si può dunque sperare che le cose migliorino?

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza (LIT, 2011¹) succede alla Legge federale sulla trasparenza (LTras, 2004²).

L'informazione può essere attiva (Le autorità informano la popolazione sulle loro attività ove sussista un interesse generale e non vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante, art. 5 cpv. 1 LIT) o passiva, qualora l'autorità rende accessibile al pubblico un documento ufficiale a seguito di una richiesta. La legge Cantone è, per l'essenziale, simile a quella federale, per cui la giurisprudenza attorno alla legge federale è recepita anche dai tribunali cantonali ticinesi (Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, prima istanza; Tram, seconda istanza). Si veda a titolo di esempio la sentenza LIT.2018.7 del 9 agosto 2019³ mediante la quale la commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha reso accessibile la risoluzione del Consiglio di Stato con la quale era stato deciso, nel 2014, l'aumento di stipendio dell'allora Cancelliere

si tratta in primo luogo dell'interesse alla trasparenza dell'attività dell'amministrazione: il principio della pubblicità serve al raggiungimento di questo scopo e deve favorire la fiducia del cittadino nelle istituzioni e nel loro funzionamento. Costituisce inoltre un presupposto essenziale per una partecipazione democratica al processo decisionale politico e per un controllo efficace delle autorità (DTF 142 II 340 consid. 4.5).

Un fatto finora impensabile!

Di grande interesse per la trasparenza nei documenti relativi alla valutazione dell'amministrazione è sostituito dall'articolo di Alexandre Flückiger "La transparence des données personnelles au service de l'intégrité de l'administration publique"⁴. Già il titolo è significativo: un'adeguata trasparenza favorisce il bene dell'amministrazione. L'articolo esordisce con questa frase:

¹ <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/56>

² <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/355/it>

³ https://m4.ti.ch/fileadmin/CAN/SGCDS/trasparenza/documenti/Giurisprudenza/CCPDT_LIT.2018.7_2019.08.09.pdf

⁴ <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:148442>

La transparence est un outil essentiel de renforcement de l'intégrité de l'administration publique. Elle contribue à rendre les processus administratifs plus transparents, à améliorer le degré de confiance dans les autorités et à accroître le contrôle populaire des administrations publiques.

Si veda anche l'interessante sentenza A-8073/2015⁵ in merito ai risultati di un'inchiesta amministrativa.

Per l'essenziale, ci si può affidare ai seguenti estratti.

Trad. It.: Con l'emanazione della Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione, il legislatore ha operato un **cambiamento di paradigma** e ha invertito il principio della segretezza delle attività amministrative ("segreto con riserva di pubblicità") a favore del principio della pubblicità ("principio della pubblicità con riserva di segretezza"). Di conseguenza, chiunque desideri prendere visione di documenti ufficiali ha il diritto soggettivo e individuale di farlo nell'ambito del campo di applicazione personale e fattuale della LTras. (BGE 133 II 209 E. 2.1 S. 212; vgl. sodann BGE 136 II 399 E. 2.1 S. 401)" (DTF 142 II 324, consid. 3.4)

La nostra LIT ha, come scopo

Scopo e oggetto

Art. 1 cpv. 2 Essa ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, **promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato** [e degli enti pubblici in generale].

Detto altrimenti: la possibilità di controllo, e il controllo effettivi, sono la premessa per la fiducia.

Trad it.: Il principio di pubblicità serve alla trasparenza dell'amministrazione e mira a promuovere **la fiducia dei cittadini nelle istituzioni statali** e nel loro funzionamento. È anche un prerequisito essenziale per un **controllo efficace** delle autorità statali. (TAF N. A-4903/2016, consid. 6.2.1)

Nello specifico, in merito alle richieste di trasparenza che riguardano analisi e inchieste riguardanti l'amministrazione pubblica:

⁵ https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=13-07-2016-a-8073-2015&sel_lang=it

Trad. it.: L'interesse pubblico non è rivolto solo all'oggetto dell'indagine amministrativa, **ma anche all'indagine stessa in quanto attività amministrativa.** (TAF N. A-8073/2015, consid. 6.2.3.1)

E per fornire uno spunto rispetto a i ridicoli riassunti dei lavori di iQ presentati alla Commissione della gestione

Trad. it.: Inoltre, il comunicato stampa nel senso di informare attivamente non soddisfa il principio di pubblicità. Il pubblico dovrebbe essere in grado di farsi un'idea della conduzione dell'indagine, dei risultati e delle conclusioni che ne sono state tratte direttamente sulla base della relazione finale e quindi della fonte primaria di dati. C'è un notevole interesse pubblico in questo (TAF N. A-8073/2015, consid. 6.2.3.1)